Pubblicato il 04/11/2026

N. 08048 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 02726/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2025, proposto dal sig. Leonardo Gabrielloni, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Capuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa, in persona del ministro *pro tempore*, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima *bis*, 16 settembre 2024, n. 16406, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2026 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellante l'avvocato Rocco Capuzzi;

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione *ex* artt. 106 c.p.a. e 395, n. 3, c.p.c., proposta dall'odierno appellante avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. I-*bis*, 10 dicembre 2007, n. 12802, con cui è stato respinto il ricorso proposto contro i provvedimenti di dimissione dal 120° corso per allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare.

2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:

a) con provvedimento prot. DGPM/I/1/3/AM/1675 del 3 settembre 2002, il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare ha dimesso d'autorità l'interessato dal 120° corso per allievi ufficiali piloti di complemento, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 maggio 1986, n. 244, «*per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano*», a seguito della valutazione negativa delle missioni di volo del primo blocco istruzionale;

b) l'interessato ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per il Lazio, che, con ordinanza 16 dicembre 2002, n. 7091, ha accolto l'istanza cautelare e ha disposto la ripetizione della c.d. "missione proroga", cioè del volo supplementare di istruzione che precede il controllo di progresso finale;

c) in esecuzione dell'ordinanza, l'interessato ha ripetuto la missione proroga e, il 9 maggio 2003, il controllo di progresso finale, conclusosi con esito negativo; il

Consiglio permanente di attitudine ha nuovamente esaminato la sua posizione il 16 maggio 2003;

d) con provvedimento prot. DGPM/I/1/3/AM/1570 del 16 ottobre 2003, l'Amministrazione ha nuovamente dimesso l'interessato dal corso, per la medesima ragione;

e) l'interessato ha impugnato anche il secondo provvedimento con motivi aggiunti.

3. Nell'originario giudizio, l'interessato aveva dedotto:

i) la violazione della circolare recante il «*Programma di istruzione per accertare l'attitudine al volo e far conseguire il brevetto di pilota di aeroplano sul velivolo SF 260 – Ed. maggio 2001*», nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti;

ii) la violazione dell'ordinanza n. 7091 del 2002, perché la seconda missione proroga, anziché essere limitata alle tre manovre nelle quali non era stato raggiunto il c.d. MIP (minimo indice di progresso), avrebbe compreso 51 manovre;

iii) l'illegittimità della valutazione insufficiente delle manovre n. 30, 43 e 51, che sarebbe stata fondata su lacune di conoscenze tecniche non richieste in quella fase dell'istruzione.

4. Con la sentenza n. 12802 del 2007, il T.a.r. Lazio:

a) ha respinto le censure formulate contro il secondo provvedimento, in quanto:

i) in base alla circolare, il giudizio di non idoneità al controllo finale è obbligatorio quando la valutazione anche di una sola manovra sia inferiore al MIP, e l'interessato non lo aveva raggiunto in almeno cinque manovre, sulle quali non vi erano contestazioni;

ii) la missione proroga deve comprendere, oltre alle manovre insufficienti, una «*selezione significativa delle manovre previste dal blocco istruzionale*»;

iii) i commenti delle missioni di ripresa del volo e quelli dell'esame finale erano concordanti nell'evidenziare carenze nella conduzione del velivolo;

b) ha ritenuto venuto meno l'interesse all'esame delle censure proposte contro il primo provvedimento, i cui effetti erano stati superati dalla rinnovazione delle prove;

c) ha condannato l'interessato alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00.

4.1. La sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.

5. Con ricorso notificato il 29 dicembre 2021 e depositato il successivo 30 dicembre, l'interessato ha proposto domanda di revocazione della sentenza n. 12802 del 2007, affidata a un unico motivo, rubricato «*art. 106 c.p.a. ed art. 395, n. 3, c.p.c.: Ritrovamento documenti decisivi per la decisione di merito*».

5.1. Il ricorrente ha allegato di avere rinvenuto, durante lavori di ristrutturazione della propria abitazione, alcune audiocassette rimaste nell'intercapedine retrostante un armadio a muro, nella quale sarebbero «*evidentemente*» scivolate da un cassetto del mobile rimosso. Le registrazioni, «*acquisite a scopo essenzialmente didattico*», riguardano le prove ripetute in esecuzione dell'ordinanza cautelare, la seduta del Consiglio permanente di attitudine e alcuni colloqui con superiori e con un collega di corso.

5.2. Secondo il ricorrente, sussisterebbero tutti i requisiti della revocazione straordinaria ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 3, c.p.c., in quanto:

a) le registrazioni, anteriori alla sentenza revocanda, sarebbero decisive, perché dimostrerebbero «*l'atteggiamento prevenuto ed ostile di alcuni componenti della Commissione incaricata delle valutazioni*» e, quindi, la violazione dei principi di imparzialità e neutralità dell'azione amministrativa;

b) lo smarrimento e il rinvenimento dei nastri sarebbero stati fortuiti, e perciò a lui non imputabili;

c) la data del rinvenimento risulterebbe dalla fattura dei lavori del 29 novembre 2021, ma il termine per proporre la domanda decorrerebbe dal 3 dicembre 2021, giorno in cui avrebbe reperito un apparecchio idoneo all'ascolto dei nastri.

5.3. Ha quindi chiesto la revocazione della sentenza e l'accoglimento del ricorso originariamente proposto contro i due provvedimenti di dimissione.

6. Il T.a.r. per il Lazio, sez. I-*bis*, con sentenza 16 settembre 2024, n. 16406, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.305,00, oltre accessori.

6.1. In particolare, il primo giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile «*per un duplice ordine di concorrenti ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggere l'odierna statuizione*», ovvero:

i) il ricorso non conteneva gli specifici motivi a sostegno della domanda rescissoria: la parte in diritto recava un unico motivo, diretto alla revocazione, mentre le censure del giudizio originario erano richiamate soltanto nelle premesse e la domanda di accoglimento del ricorso originario era formulata solo nell'epigrafe e nelle conclusioni; anche a voler ricavare dal complesso dell'atto una censura di violazione del principio di imparzialità, essa sarebbe stata generica, perché non riferita alla disciplina applicabile e al contenuto degli atti impugnati;

ii) mancava la prova dei presupposti dell'art. 395, n. 3, c.p.c., perché la fattura per «*rimozione armadio a muro*» non dimostrava il luogo e la data del rinvenimento, le registrazioni, presumibilmente effettuate dallo stesso ricorrente, erano sempre state nella sua disponibilità, sicché non vi era stata un'ignoranza incolpevole della loro esistenza, e non erano stati allegati, né provati, lo smarrimento dei nastri e la sua non imputabilità al ricorrente.

7. L'interessato ha appellato la sentenza, definendola «*ingiusta, errata, fondata su di un travisamento ed un'errata applicazione delle normative ivi richiamate*» e denunciando, tra l'altro, la «*violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale*» e l'«*eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione*». Egli sostiene, in sintesi, che il ricorso per revocazione contenesse sia la domanda

rescindente sia quella rescissoria e che sussistessero i presupposti dell'art. 395, n. 3, c.p.c.

7.1. L'appellante ha chiesto, inoltre, l'acquisizione dei fascicoli del giudizio di revocazione e del giudizio definito nel 2007, nonché una verificazione o una consulenza tecnica, da svolgersi anche mediante ispezioni, sopralluoghi, accertamenti tecnici e acquisizione di testimonianze o documenti, per l'accertamento dei «*fatti posti a base del ricorso*».

8. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa.

8.1. Con memoria depositata il 19 maggio 2026, contenente anche istanza di prelievo, l'appellante:

a) a) ha fornito una diversa ricostruzione del rinvenimento dei nastri, che, trascritti dall'interessato nel 2003, sarebbero stati occultati da un familiare, a sua insaputa, in un vano chiuso dell'armadio a muro di un'abitazione non più frequentata, sicché solo la rimozione del mobile nel 2021 ne avrebbe consentito il recupero;

b) ha svolto ulteriori deduzioni sul contenuto delle registrazioni, collegandole anche alle censure proposte nel 2002 sulle manovre n. 30, 43 e 51, e ha prospettato un dolo dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c.;

c) ha chiesto una consulenza tecnica o una verificazione sul funzionamento del variometro e sulla visibilità dello sguardo dell'allievo con la visiera abbassata, nonché l'ordine di esibizione del verbale redatto dal comandante dello stormo il 15 maggio 2003.

9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 27 ottobre 2026.

10. L'appello è sia inammissibile, che infondato e deve essere respinto nella sua globalità.

11. Il gravame è, anzitutto, inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e chiarezza. Ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a., il ricorso in appello deve contenere «*le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata*». L'appellante è quindi

tenuto a individuare la statuizione contestata e a spiegare per quali ragioni la motivazione che la sorregge sarebbe erronea. La riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado soddisfa tale onere soltanto se consente di riconoscere una critica alla decisione appellata (Cons. Stato, sez. II, 9 luglio 2025, n. 6002).

11.1. Il dovere di specificità si collega a quello di chiarezza, che riguarda l'ordine delle questioni dedotte, il linguaggio utilizzato e la correlazione logica con l'atto impugnato (Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2015, n. 10218). È onere della parte sintetizzare il fatto sostanziale e processuale in funzione della comprensione delle censure, evitando la prolissità e la commistione tra argomenti, domande, eccezioni e richieste istruttorie.

11.2. Come previsto dall'art. 40 c.p.a. (applicabile al giudizio di impugnazione in forza dell'art. 38 c.p.a.), inoltre, i motivi devono essere esposti distintamente, in modo da consentire alla controparte di difendersi e al giudice di individuare le questioni devolute alla sua cognizione, senza dover ricostruire le censure da argomenti disseminati nella narrazione dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 2026, n. 4317; sez. VI, 22 dicembre 2025, n. 10218).

11.3. L'appello in esame viola apertamente tali principi, in quanto:

a) non contiene alcuna critica specifica alla sentenza appellata: si limita a richiamare le premesse del ricorso per revocazione e l'esito della fase cautelare del giudizio definito nel 2007, e ad affermare che il ricorso «*individua esattamente i presupposti previsti per l'ammissibilità*» della revocazione, senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della decisione, cioè la mancanza, nella parte in diritto del ricorso, di motivi a sostegno della domanda rescissoria, l'inidoneità della fattura a dimostrare il giorno del rinvenimento e la mancata allegazione delle circostanze dello smarrimento;

b) reca un'esposizione confusa e prolissa, nella quale la narrazione dei fatti e le censure di diritto si sovrappongono senza una distinzione riconoscibile, oltre a riprodurre ampi stralci del ricorso per revocazione e della memoria depositata in primo grado;

c) muove dal presupposto secondo cui la sentenza avrebbe confermato «*la legittimità dell'operato dell'Amministrazione appellata*» e denuncia vizi propri dell'attività amministrativa, mentre il primo giudice si è limitato a dichiarare inammissibile la domanda di revocazione, senza pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti di dimissione.

11.4. Al difetto di specificità e chiarezza dell'atto di appello non può supplire la memoria del 19 maggio 2026. Le memorie possono illustrare le censure tempestivamente proposte, ma non introdurne di nuove né colmare, dopo la scadenza del termine di impugnazione, la mancanza di una critica specifica alla sentenza (Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2020, n. 6769; sez. IV, 31 luglio 2017, n. 3806).

12. Anche a voler prescindere da quanto sopra, l'appello è infondato nel merito, poiché entrambe le ragioni di inammissibilità accertate dal primo giudice devono essere confermate.

12.1. La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale, che si compendia in un'impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge (*ex multis*, Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072).

12.2. Il relativo giudizio comprende una fase rescindente, necessaria, nella quale il giudice verifica se ricorra il vizio dedotto, e una fase rescissoria, eventuale, nella quale, revocata la sentenza, decide nuovamente la controversia.

12.3. I presupposti della revocazione sono verificati, anche d'ufficio, nella fase rescindente. In loro assenza, il ricorso è inammissibile e resta precluso l'esame della domanda rescissoria (Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2024, n. 6399).

13. Nel caso di specie, il ricorso per revocazione conteneva la domanda di annullamento dei provvedimenti di dimissione, ma non riproponeva con sufficiente specificità i motivi dell'originaria impugnazione, sui quali il T.a.r. era chiamato a decidere.

13.1. Secondo il principio di c.d. “autosufficienza”, il ricorso per revocazione deve porre il giudice in condizione sia di pronunciarsi sulla domanda rescindente sia, in caso di accoglimento, di decidere nuovamente l’originario ricorso. Esso, pertanto, è inammissibile «*quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull’originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare l’eventuale, successiva, fase rescissoria*» (Cons. Stato, sez. II, 24 settembre 2020, n. 5607; nello stesso senso, sez. II, 14 novembre 2025, n. 8948; sez. II, 10 novembre 2025, n. 8775; sez. IV, 15 settembre 2023, n. 8355). A tal fine, non basta un generico richiamo ai motivi del precedente giudizio, né la loro mancata riproposizione può essere sanata attraverso una successiva memoria (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2026, n. 6311; sez. IV, n. 8355 del 2023, cit.; sez. II, n. 5607 del 2020, cit.).

13.2. Il ricorso di primo grado reca, nella parte in diritto, un unico motivo, diretto alla revocazione della sentenza. Le censure dell’originaria impugnazione sono riportate soltanto nella premessa, come descrizione del contenuto di quel giudizio, mentre l’epigrafe e le conclusioni si limitano a richiamare «*tutte le domande contenute nelle conclusioni già rassegnate*» e a chiedere di «*accogliere il ricorso originariamente proposto*». Il ricorso non indica, quindi, per quali ragioni, alla luce delle registrazioni, quelle censure avrebbero dovuto essere accolte. L’unica deduzione rivolta contro i provvedimenti, relativa alla violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, è svolta all’interno del motivo rescindente in termini del tutto generici e introduce, peraltro, un profilo estraneo alle censure originarie (cfr. *infra* § 14.6).

13.3. Non conduce a una diversa conclusione la giurisprudenza invocata dall’appellante. La riproposizione dei motivi originari «*per sommi capi ovvero per comprensibile relatio*» (Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 2017, n. 1869; C.g.a., sez. giur., 6 marzo 2008, n. 143) presuppone pur sempre che siano individuabili le censure delle

quali si chiede il riesame (C.g.a., sez. giur., 12 agosto 2026, n. 565), il che, nella specie, non avviene. Non spetta al giudice selezionarle mediante l'esame degli atti del precedente giudizio, sopperendo così a un onere della parte (Cons. Stato, n. 5607 del 2020, cit.).

13.4. Non assume rilievo il fatto che il T.a.r. abbia ricostruito, nella parte in fatto della sentenza appellata, le censure dedotte nel giudizio originario: ciò non equivale, infatti, a riconoscere che le stesse censure siano state ritualmente riproposte a sostegno della domanda rescissoria. Nemmeno può condividersi la tesi secondo cui, nella revocazione di cui trattasi, il fatto posto a base della domanda e il motivo di impugnazione dei provvedimenti sarebbero «*ontologicamente inscindibili*»: il rinvenimento del documento fonda la domanda rescindente, mentre la domanda rescissoria richiede pur sempre la specifica indicazione delle censure che, alla luce del documento rinvenuto, condurrebbero all'annullamento degli atti.

14. In secondo luogo, non è stata fornita la prova richiesta dall'art. 395, n. 3, c.p.c. in ordine alle circostanze del recupero delle registrazioni, alle ragioni della loro mancata produzione e alla loro decisività.

14.1. L'art. 395, n. 3, c.p.c., richiamato dall'art. 106 c.p.a., consente la revocazione «*se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario*». Per invocare questa ipotesi di revocazione, è necessario che i documenti siano «*decisivi*», ossia «*palesemente idonei a condurre a un diverso esito del giudizio*» e che essi preesistano alla decisione impugnata; ancora, trattandosi di revocazione straordinaria, che «*si dia prova del giorno del loro reperimento e, naturalmente, che l'impugnazione sia proposta nel termine da esso decorrente*» (Cons. Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4574; 23 luglio 2024, n. 6660; sez. VII, 9 maggio 2023, n. 4697). Non possono, inoltre, considerarsi nuovi né decisivi i

documenti il cui contenuto era già noto alla parte, che avrebbe potuto e dovuto acquisirli e produrli nel giudizio originario (Cons. Stato, n. 4574 del 2025, cit.).

14.2. Ciò premesso, la fattura del 29 novembre 2021 attesta la rimozione di un armadio a muro, ma non prova che in tale occasione sia avvenuto il recupero dei nastri. Parimenti priva di riscontro è la data del 3 dicembre 2021, indicata come quella del primo ascolto delle registrazioni. Non è pertanto dimostrato il presupposto temporale sul quale l'appellante fonda la tempestività del ricorso.

14.3. Con la memoria del 19 maggio 2026, l'appellante afferma poi che i nastri sarebbero stati deliberatamente occultati da un familiare, a sua insaputa, in un vano chiuso del mobile, e definisce l'originaria ricostruzione dei fatti – secondo la quale essi sarebbero scivolati accidentalmente da un cassetto – una «*presunzione semplice del legale*». Egli modifica, quindi, in grado di appello, la rappresentazione di un presupposto essenziale della revocazione – la causa dell'indisponibilità dei documenti – in violazione del divieto di *nova* sancito dall'art. 104 c.p.a. (Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2026, n. 3903).

14.4. Nella stessa memoria si rappresenta, altresì, che già nel 2003 l'interessato «*aveva lavorato per quasi 20 giorni incessantemente sulla trascrizione dei nastri su carta*», da consegnare al difensore del giudizio allora pendente. Le registrazioni, dunque, non possono considerarsi documenti «*trovati*» dopo la sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c.: esse erano state acquisite e trascritte dalla stessa parte, che ne conosceva l'esistenza e il contenuto prima della pronuncia della sentenza revocanda (Cons. Stato, n. 4574 del 2025, cit.).

14.5. Le registrazioni, in ogni caso, non presentano il carattere decisivo che l'appellante attribuisce loro. Esse documentano episodi di contrasto tra l'allievo e i superiori e le sue doglianze su alcuni giudizi riportati negli statini, ma non dimostrano che l'esito negativo della prova finale sia dipeso da un intento ostile degli esaminatori, anziché dalle prestazioni rese durante la missione di volo. In particolare, non

scalfiscono il dato decisivo su cui la sentenza del 2007 ha fondato la legittimità del secondo provvedimento di dimissione: secondo la circolare sul programma di istruzione, il giudizio di non idoneità è obbligatorio quando la valutazione anche di una sola manovra sia inferiore al MIP, e l'interessato non lo aveva raggiunto in almeno cinque manovre.

14.6. Occorre considerare, inoltre, l'oggetto del giudizio definito con la sentenza revocanda: in quella sede il ricorrente aveva contestato la violazione della circolare sul programma di istruzione, le modalità di svolgimento della missione proroga e la valutazione di singole manovre. La parzialità degli esaminatori, dedotta nel ricorso per revocazione quale autonoma ragione di illegittimità dei provvedimenti, non costituiva invece motivo dell'impugnazione originaria. Le registrazioni sono state, quindi, prodotte per sostenere una censura nuova e non possono essere considerate *decisive*: il loro esame non condurrebbe a una diversa decisione sulle domande proposte nell'originario giudizio, ma a un inammissibile ampliamento del *thema decidendum*.

15. Infine, devono essere disattese le istanze istruttorie dell'appellante:

a) la richiesta di procedere a «*ispezioni, sopralluoghi, accertamenti tecnici, acquisizione di testimonianze o documenti*», di cui all'atto di appello, non indica l'oggetto dei singoli accertamenti, le persone da sentire o le circostanze sulle quali dovrebbero riferire;

b) la richiesta di disporre una consulenza tecnica o una verificazione sul funzionamento del variometro e sulla possibilità di osservare lo sguardo dell'allievo attraverso la visiera abbassata, così come l'esibizione del verbale redatto dal comandante dello stormo il 15 maggio 2003, contenute nella memoria del 19 maggio 2026, riguardano le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e attengono quindi alla fase rescissoria, alla quale non è possibile accedere in difetto dei presupposti della revocazione;

c) quanto alla richiesta di acquisire il fascicolo del giudizio definito con la sentenza appellata, questo è già nella disponibilità del collegio, mentre l'acquisizione del fascicolo del giudizio definito con la sentenza n. 12802 del 2007 non risulta necessaria ai fini della decisione, non potendo supplire al difetto di specificità del ricorso per revocazione, né alla mancata prova dei suoi presupposti.

16. Per le ragioni esposte, l'appello deve essere respinto.

17. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi dell'art. 26, comma 1, c.p.a. e secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

17.1. Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 26, comma 2, c.p.a., secondo l'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2026, n. 3900; 10 novembre 2025, n. 8773). Nella specie, a fronte di una sentenza che indicava distintamente due autonome ragioni di inammissibilità, l'appellante si è limitato a riproporre le difese svolte in primo grado, senza confrontarsi con gli accertamenti decisivi del T.a.r.; ha insistito nell'attribuire alla fattura del 29 novembre 2021 la prova di un fatto che il documento non attesta; ha sostituito all'originaria versione dello smarrimento accidentale dei nastri quella dell'occultamento da parte di un familiare, anch'essa priva di riscontri. Tali circostanze, complessivamente considerate, portano a qualificare il gravame come temerario e giustificano la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

17.2. La condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all'art. 2, comma 2-*quinquies*, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante a rifondere al Ministero della difesa le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.

Condanna altresì l'appellante, ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di € 1.000,00, da versare secondo le modalità di cui all'art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Carmelina Addesso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Luca Emanuele Ricci **Vito Poli**

IL SEGRETARIO